

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. SCIENZA GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

2. RICORSO SIG. ABBATE LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2), li accoglie e proscioglie per le ragioni di cui in motivazione i Sigg.ri Scienza Giuseppe e Abbate Luigi.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3. RICORSO CALCIATORE BAGALINI STEFANO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE A.C. SANGIUSTESE S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

4. RICORSO SIG. BAGALINI ROBERTO (ALL'EPOCA DEI FATTI, ARBITRO EFFETTIVO SEZIONE AIA DI FERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 40 COMMI 1, 2 E 3, LETTERE A) E C) DEL REGOLAMENTO A.I.A E DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3) e 4), li accoglie in parte e riduce la sanzione nei confronti di Bagalini Stefano e Bagalini Roberto a mesi 6 di squalifica.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.

5. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO ABITUALMENTE OCCUPATO DALLA TIFOSERIA COSIDDETTA "ULTRAS" PER 1 GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/COMO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 3 dicembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete